



TRIBUNALE DI SULMONA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

5419/99 Cox.

Il Giudice Onorario, Avv. Fabiola Petrucci, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2.12.99, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 631/99 R.G.A.C. vertente

tra

- **AIELLO Francesco e VERROCCHI Giuseppe**, rappresentati e difesi dall'Avv.G. CERCEO ed elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. L. SPERANZA in Sulmona Corso Ovidio n. 31, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio;

- *ricorrenti* -

e

- **AZIENDA USL Avezzano - Sulmona**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, presso la sede dell'Ente in Avezzano, Via XX Settembre n.27;
CONTUMACE.

- *resistente* -

OGGETTO: ricorso ex art. 700 c.p.c..

Letti gli atti, vista la documentazione allegata ed i verbali di udienza,

ritenuto

- che sussistono i presupposti del ricorso ex art. 700 c.p.c., in ragione della imminente scadenza del termine di opzione oggetto della presente trattazione, termine che non consentirebbe ai ricorrenti di esperire la via ordinaria per la tutela dei propri diritti, il che comporterebbe conseguenze

*Generale Dottor
 Massimo Luerti
 S.P.M.*

*80 Dic. 1999
 Cano Massimo,
 Ti invio sentenza favorevole
 del Tribunale di Sulmona
 Cico, ex parte Quirino di Mico*

definitive ed irrimediabili quali la stessa irrevocabilità, stabilita per legge, della scelta dell'attività intramuraria,

- che nessuna efficacia può attribuirsi al provvedimento di proroga adottato dalla U.S.L. essendo lo stesso palesemente *contra legem* in quanto norma regolamentare e non idonea a modificare quella superiore;
rilevato nel merito
- che allo stato attuale non si può affermare che l'azienda ha approntato le strutture organizzative necessarie per consentire ai medici di svolgere un'attività libero-professionale interna effettiva e concretamente operativa,
- che l'azienda ha un preciso obbligo giuridico (derivante dall'art. 1 L.662/96) di predisporre le strutture organizzative necessarie per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale,
- che tale obbligo oltre che sul piano giuridico esiste anche sul piano logico, costituendo un presupposto imprescindibile per l'effettuazione dell'opzione;
- che tale scelta non può essere libera e consapevole poiché il medico non è posto in grado di valutare concretamente le diverse soluzioni prospettategli attraverso un bilanciamento dei rispettivi vantaggi e svantaggi offerti dalle contrapposte alternative;
- che, infatti, l'offerta di attività intramuraria si riduce ad una proposta non concreta e non facilmente praticabile che degrada la stessa ad una offerta di una mera aspettativa;
- che la possibilità di continuare la propria attività attraverso la convenzione dello studio privato è soluzione eccezionale e transitoria

con la conseguenza che non può essere presa in considerazione per la definizione della presente controversia;

- che per il principio *"inadimplenti non est adimplendum"* i ricorrenti possono chiedere la sospensione del proprio obbligo di scelta non essendo stati messi in condizione di valutare liberamente e consapevolmente l'alternativa offerta dalla U.S.L.;
- che la loro impossibilità di scelta, per legge equiparata ad una scelta intramuraria, ~~ceramente comporterebbe per gli stessi un danno~~ irreparabile, quale quello derivante da una forzata interruzione dell'attività professionale o comunque da una attività di servizio ridotta, per mancanza o insufficienza di una adeguata organizzazione dei supporti logistici, determinata dall'esercizio dell'attività stessa;
- che ciò determinerebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile, attesa la difficoltà di una quantificazione economica derivante da una perdita di clienti e da un disservizio che, tuttavia, nella opinione diffusa dagli utenti sarebbe molto più facilmente imputata al medico che all'azienda;

P.Q.M.

Ogni diversa contraria istanza ed eccezione respinta,
dichiara sospeso per i ricorrenti il termine del 29.10.99 entro il quale gli stessi debbono effettuare l'opzione in merito all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria o extra muraria fino al momento in cui l'azienda non avrà effettivamente predisposto una struttura organizzativa sufficiente a consentire ai ricorrenti il concreto esercizio dell'attività libero-professionale.

Fissa per l'inizio della causa di merito il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi.

Sulmonte 10.12.99.

Il Giudice Onorario

(Avv. Fabiola Petrella)

Fabiola Petrella

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

II 14 DIC. 1999

E. COLLAS DE MONTAÑA

M. FUNCIONARIOS DE CÁRCEL LERMA

(Dott. Clara Paulini)

ARIBO